

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA, RELATIVA ALL'ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO SUI MERCATI DELLE CRIPTO ATTIVITA'.

INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO DAI SOGGETTI CHE OPERANO SUI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ STABILITO DALLA COMMISSIONE CON DELIBERA N. 23700 DEL 15.10.2025

3 dicembre 2025

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

La Consob, con Delibera n. 23700 del 15.10.2025, tenuto conto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) relativo ai mercati delle cripto-attività e del d.lgs. del 5 settembre 2024, n.129, che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114, ha adottato le modifiche da apportare al Regime contributivo 2025 concernenti il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività ed ha ritenuto di integrare la propria delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024 (resa esecutiva con DPCM del 2 gennaio 2025) recante la determinazione della contribuzione per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza

Tali modifiche sono necessarie al fine di assoggettare a contribuzione i soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività in considerazione dell'intervenuto adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea sopra citata, e di coprire i costi derivanti dall'attività di vigilanza che la Consob è chiamata a svolgere nei confronti di una nuova categoria contributiva, considerati anche gli esiti della pubblica consultazione svoltasi dal 23 luglio 2025 al 22 agosto 2025.

In particolare, la contribuzione riguarda:

- 1) i Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP);**
- 2) la Vigilanza sui *white-paper* per le cripto-attività *other than* e**
- 3) la Vigilanza sui *white-paper* per gli ART.**

Con riferimento ai **Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP)** di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del MiCAR, la Consob svolge un'attività di vigilanza in fase di autorizzazione. In particolare, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 129/2024 (che ha dettato la disciplina di adeguamento a livello nazionale del MiCAR), la Consob è chiamata ad autorizzare (sentita la Banca d'Italia) i c.d. "CASP specializzati", ossia le società diverse dagli intermediari autorizzati e vigilati, che intendono prestare i servizi per le cripto-attività (art. 16, comma 1) nonché le SIM diverse da quelle di classe 1 che intendono prestare servizi per le cripto-attività "non equivalenti" a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del MiCAR (art. 16, comma 3)¹.

¹ La Banca d'Italia invece, è chiamata ad autorizzare (sentita la Consob) gli IMEL che intendono prestare servizi per le cripto-attività "non equivalenti" (cfr. art. 16, comma 5) e gli Istituti di Pagamento che intendono prestare i servizi per le cripto-attività (cfr. art. 16, comma 6).

Con riferimento alla **Vigilanza sui *white-paper* per le cripto-attività *other than*** la Consob ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 15 del d.lgs. 129/24 è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del MiCAR per gli emittenti di cripto-attività *other than* ed in particolare riceve le notifiche dei *white-paper* sulle cripto-attività *other than*.

Con riferimento alla **Vigilanza sui *white-paper* per gli ART** la Consob ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs 129/2024 rilascia l'intesa alla Banca d'Italia, sui profili di propria competenza, ai fini dell'approvazione del *white-paper* per gli ART emessi da banche e SIM di classe 1 e della valutazione delle informazioni notificate da tali soggetti; inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.lgs 129/2024 rilascia l'intesa alla Banca d'Italia, sui profili di propria competenza, per l'autorizzazione degli emittenti specializzati ART ai fini dell'emissione, dell'offerta al pubblico e della richiesta di ammissione alla negoziazione di ART (e contestuale approvazione dei *white-paper*) ed infine rilascia l'intesa alla Banca d'Italia, sui profili di propria competenza, ai fini dell'approvazione delle modifiche del *white-paper* redatto dagli emittenti ART al verificarsi di determinate circostanze (art. 11, comma 4 d.lgs 129/2024).

Le proposte di modifica al regime contributivo 2025 sono state pubblicate nel sito dell'Istituto mediante il documento di consultazione pubblica in data 23 luglio 2025, al fine di acquisire le osservazioni da parte del mercato.

La pubblica consultazione si è tenuta dal 23 luglio al 22 agosto 2025 e sono pervenuti contributi da parte di ASSOCASP (Associazione crypto asset service providers) e dell'Associazione ItaliaFintech.

2. ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARE

2.1 STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione si è conclusa il 22 agosto 2025. In risposta al documento di consultazione hanno fornito osservazioni n. 2 rispondenti, di seguito indicati:

Soggetto	Categoria	Settore
ASSOCASP	Associazione	Rappresentanza degli operatori italiani attivi nei servizi relativi alle cripto attività
ITALIANFINTECH	Associazione	Rappresentanza degli operatori italiani attivi nei servizi relativi alle cripto attività

I contributi dei partecipanti alla consultazione sono pubblicati sul sito *internet* della Consob.

2.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE

OSSERVAZIONI, VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

Di seguito si riportano le osservazioni pervenute, le valutazioni effettuate e le conclusioni alle quali la Commissione è giunta nella determinazione del regime contributivo per ciascuna tipologia di soggetti che operano sui mercati delle cripto attività nonché le integrazioni al regime contributivo 2025, disposto dalla Consob con Delibera n. 23700 del 15.10.2025.

A) Prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP)

OSSERVAZIONI

In generale, le due associazioni hanno manifestato disponibilità ad avviare interlocuzioni con la Consob su temi di interesse sia per gli operatori del settore sia per l'Autorità, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di un'industria italiana delle crypto-attività.

In relazione all'introduzione di un contributo di vigilanza per i prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP), le due Associazioni di categoria sopra richiamate hanno espresso una posizione negativa. Esse hanno contestato, in particolare, l'individuazione di uno specifico contributo di vigilanza a carico dei VASP che intendano presentare domanda di autorizzazione come CASP, rilevando come tale contributo non sia previsto in altri settori nei quali l'accesso al mercato è parimenti subordinato a un iter autorizzativo (ad esempio per le SIM o le SGR). Le Associazioni, inoltre, hanno rappresentato la preoccupazione che le misure proposte possano risultare potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo del settore delle crypto-attività in Italia.

Inoltre, le due associazioni evidenziano che sono pochi i Paesi europei che hanno previsto l'introduzione di un contributo a carico di tali soggetti in fase di richiesta di autorizzazione e che tale contributo, ove presente, è di importo ridotto (ASSOCASP).

ItaliaFintech ha inoltre proposto di rinviare l'introduzione dei contributi al 2027, ha criticato l'elevata complessità e rigidità del sistema autorizzatorio italiano e ha richiesto una revisione degli obblighi di trasparenza della Consob in materia di utilizzo delle risorse provenienti dal mercato.

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

Come già indicato nel documento di consultazione, in questa prima fase di applicazione del MiCAR si rende necessario introdurre, a partire dal regime contributivo 2025, una specifica contribuzione a carico dei soggetti che richiedono l'autorizzazione alla Consob, al fine di far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dalle nuove responsabilità di vigilanza attribuite all'Istituto sui CASP. La richiesta di contribuzione è dunque motivata dall'esigenza di coprire i costi connessi all'attività autorizzatoria, che la Consob sarà chiamata a sostenere già dal 2025: un'attività connotata da complessità e dalla novità della materia, i cui oneri, in assenza di un contributo specifico, graverebbero inevitabilmente sulle altre categorie contributive. La determinazione del contributo è stata effettuata secondo criteri prudenziali e per analogia con processi di vigilanza già consolidati.

Con riferimento all'osservazione relativa all'ammontare del contributo, le interlocuzioni con altre Autorità europee hanno evidenziato che i contributi richiesti ai CASP in sede di autorizzazione variano generalmente tra i 5.000 e i 30.000 euro, a seconda dei servizi oggetto di richiesta. Alla luce di tali dati comparativi, il contributo previsto in Italia non determina uno svantaggio competitivo per il mercato nazionale.

Sugli ulteriori profili sollevati dalle associazioni – concernenti la complessità e rigidità del sistema autorizzatorio italiano, il cui impianto è peraltro delineato dal Regolamento MiCA, e gli obblighi di trasparenza della Consob in materia di utilizzo delle risorse provenienti dal mercato – si osserva che essi esulano dall'oggetto della consultazione e non sono pertanto affrontati nella presente Relazione.

All'esito della consultazione, la Commissione ha ritenuto che non siano emersi elementi tali da giustificare una modifica della proposta originariamente formulata dagli Uffici.

La Commissione ha quindi ritenuto di integrare la delibera sul Regime contributivo in vigore per l'anno 2025 (Delibera Consob n. 23352 del 10 dicembre 2024), definendo, con la Delibera n. 23700 del 15 ottobre 2025, l'ambito soggettivo di applicazione del contributo ai sensi delle nuove norme.

In particolare, è stata introdotta nel Regime contributivo 2025 una specifica contribuzione a carico dei Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2023/1114 e delle SIM diverse da quelle di classe 1 che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 129/2024 nel corso del 2025; il contributo stabilito è pari ad euro 20.000. La corresponsione del contributo è condizione necessaria per la presentazione e il conseguente esame dell'istanza.

Regime Contributivo

Nella tabella che segue sono riportate le integrazioni al Regime contributivo 2025, riguardanti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP):

Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
<p>PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITA' CHE PRESENTANO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE</p> <p>I Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2023/1114 e le SIM diverse da quelle di classe 1 che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 129/2024 nel corso del 2025.</p>	<p>Il contributo è pari ad euro 20.000 per ciascuna istanza di autorizzazione.</p>	<p>Versamento al momento dell'istanza di autorizzazione².</p>

L'importo del contributo, in questa prima fase di applicazione della disciplina, è stato determinato prendendo a riferimento processi di vigilanza ritenuti simili per complessità, quale, ad esempio, il contributo autorizzatorio previsto per i gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs n. 58/1998 (art. 3, lett. u), della Delibera Consob n. 23352/24.

Tempi di versamento di tale contribuzione da parte di tali operatori del mercato

Il contributo dovrà essere versato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, in coerenza con quanto già previsto dall'attuale regime contributivo applicabile in relazione ad alcune istanze di parte; si pensi, ad esempio, alla approvazione del prospetto concernente titoli diversi dai titoli di capitale (art. 3, lett. m), punto m4) della Delibera Consob n. 23352/24) o alle richieste dei gestori di mercati esteri (art. 3, lett. u) della già menzionata Delibera Consob).

² La corresponsione del contributo è condizione necessaria per la presentazione e il conseguente esame dell'istanza.

Regime transitorio

Con riferimento ai prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP), nel caso di istanze già presentate prima dell'entrata in vigore della delibera Consob 23700 del 15 ottobre 2025 o che siano già stati autorizzati, è stato indicato come termine di pagamento dei contributi concernenti i suddetti soggetti il 15 dicembre 2025, in considerazione dei tempi necessari per l'acquisizione del visto di esecutività del provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

B) Vigilanza sui *white-paper* per le crypto-attività *other than*

OSSERVAZIONI

In risposta alla consultazione, su tale punto, non sono pervenute osservazioni da parte degli operatori di mercato.

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

La Commissione con la suddetta delibera n. 23700/25 ha integrato pertanto la citata delibera sul Regime contributivo in vigore per l'anno 2025, introducendo una specifica contribuzione a carico dei soggetti che hanno notificato *white-paper* per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni di crypto-attività *other than* ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 ovvero che hanno modificato tale documento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 nel corso del 2025.

Nella tabella che segue sono riportate le integrazioni al Regime contributivo 2025, riguardanti la vigilanza sui *white-paper* per le crypto-attività *other than*:

Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
<p>SOGGETTI CHE HANNO NOTIFICATO <i>WHITE-PAPER</i> PER L'OFFERTA/AMMISSIONE DI CRYPTO-ATTIVITA' <i>OTHER THAN</i></p> <p>I soggetti che hanno notificato <i>white-paper</i> per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni di crypto-attività <i>other than</i> ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 ovvero che hanno modificato tale documento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 nel corso del 2025.</p>	<p>Il contributo è pari ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 3.000 per ogni notifica di <i>white-paper</i> presentata; • euro 1.000 per ogni modifica di <i>white-paper</i> presentata. 	<p>Versamento al momento della presentazione della presentazione della notifica/modifica</p>

In questa prima fase di applicazione della disciplina tale contributo di vigilanza è stato quantificato prendendo a riferimento le contribuzioni richieste dalle autorità UE che ad oggi hanno introdotto un contributo su tale fattispecie.

Tempi di versamento di tale contribuzione da parte di tali operatori del mercato

Il contributo dovrà essere versato al momento della presentazione della notifica, in coerenza con quanto già previsto dall'attuale regime contributivo applicabile in relazione ad alcune istanze di parte si pensi, ad esempio, alla approvazione del prospetto concernente titoli diversi dai titoli di capitale (art. 3, lett. *m*), punto *m4*) della Delibera Consob n. 23352/24) o alle richieste dei gestori di mercati esteri (art. 3, lett. *u*) della già menzionata Delibera Consob).

C) Vigilanza sui *white-paper* per gli ART

OSSERVAZIONI

In risposta alla consultazione, su tale punto, non sono pervenute osservazioni da parte degli operatori di mercato.

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce di ciò, la Commissione, con la sopra menzionata delibera ha introdotto nel Regime contributivo 2025 di una specifica contribuzione a carico dei soggetti che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero l'approvazione del *white-paper* per l'emissione, l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni degli ART, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 129/24, nel corso del 2025, ovvero che hanno modificato tale documento (art. 25 del Regolamento (UE) n. 2023/1114) nel corso del 2025.

Nella tabella che segue sono riportate le integrazioni al Regime contributivo 2025, riguardanti la vigilanza sui *white-paper* per gli ART:

Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'EMISSIONE, ALL'OFFERTA AL PUBBLICO, ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI ART I soggetti che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero l'approvazione del <i>white-paper</i> per l'emissione, l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni degli ART, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 129/24, nel corso del 2025.	Il contributo è pari ad: <ul style="list-style-type: none"> • euro 3.000 per ogni autorizzazione o approvazione di <i>white-paper</i>; • euro 1.000 per ogni modifica di <i>white-paper</i> approvata. 	Versamento a seguito dell'autorizzazione/approvazione

Anche per tale contributo, in questa prima fase di applicazione della disciplina, la quantificazione è stata effettuata prendendo a riferimento le contribuzioni ad oggi introdotte da alcune autorità UE.

Tempi di versamento di tale contribuzione da parte di tali operatori del mercato

Per tale tipologia di soggetti il contributo dovrà essere versato una volta ricevuta l'autorizzazione/approvazione, in coerenza con quanto già previsto dall'attuale regime contributivo applicabile in relazione ad alcune istanze di parte si pensi, ad esempio, alla approvazione del prospetto concernente titoli diversi dai titoli di capitale (art. 3, lett. *m*), punto *m4*) della Delibera Consob n. 23352/24).

3. ANALISI DI IMPATTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

L'introduzione del contributo di vigilanza per i CASP comporta, a partire dal 2025, nuovi oneri a carico dei soggetti regolamentati, pari ai costi stimati dalla Consob per lo svolgimento dell'attività di vigilanza prevista. Sulla base delle analisi effettuate, tali costi per l'Istituto – e, conseguentemente, il gettito complessivo derivante dalla nuova contribuzione – sono stimati in circa 600.000 euro.

Per le altre categorie di soggetti regolamentati si rappresenta che in questa prima fase di applicazione della disciplina, non sono stati rilevati impatti significativi: le interlocuzioni con le Divisioni di Vigilanza hanno infatti confermato che il gettito potenziale derivante dal nuovo regime contributivo è di entità minimale e non tale da incidere sugli oneri complessivi a loro carico.

4. ARTICOLATO FINALE

Il testo integrale dell'articolato finale, come approvato dalla Consob con delibera n. 23700 del 15 ottobre 2025, è disponibile per la consultazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oltre che nel Bollettino Consob nonché sul sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione dedicata al regime contributivo.